

COMUNICATO UFFICIALE N. 159 – Anno Sportivo 2015-2016 TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 25/FIH/2015	Roma, 8 aprile 2016
---	---------------------

Prot. n. 1751

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Sigg.ri:

Avv. Jacopo Caproni (Presidente e Relatore);

Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo);

Avv. Cristina Mori (Componente effettivo);

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2016, ha reso la seguente decisione nel procedimento n. 25/FIH/2015 a carico degli incolpati, sig. Marcello Petarra e sig. Alfredo Miccoli.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, co. 4, Regolamento di Giustizia (RdG) FIH 2014 del 16 febbraio 2016, depositato il 17 febbraio 2016, il Procuratore Federale FIH, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Marcello Petarra**, nato a Torre Santa Susanna (BR) il 16 gennaio 1970, attualmente tesserato in veste di allenatore (tecnico), per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti contestati, ovvero in qualità di Responsabile del SAR Regionale Puglia; e del sig. **Alfredo Miccoli**, nato a Torre Santa Susanna (BR) il 21 agosto 1937, per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti contestati, ovvero in qualità di Presidente del C.R. Puglia - con contestazione, a carico di quest'ultimo, della recidiva -, *“per la violazione dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia FIH in relazione all'art. 78 c. 2 let. e) del Regolamento Organico FIH”* e così, in particolare, *“per aver indebitamente omissso di trasmettere i referti di gara e gli elenchi giocatori del Campionato under 12 misto, under 14 maschile e femminile e under 17 della stagione sportiva 2013/2014 al Settore Agonistico Nazionale FIH, al C.R. Lazio e al Giudice Regionale Lazio secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale e dal Regolamento Organico che prevedono che tutti i documenti di gara relativi alle partite devono essere trasmessi dai responsabili territoriali nei termini stabiliti dalle norme federali per poter procedere all'omologazione delle stesse”*.

Con provvedimento del 26 febbraio 2016, regolarmente comunicato alle parti, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato per il 22 marzo 2016 l'udienza di discussione, nella quale sono comparsi il Procuratore Federale, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, l'assistente della Procura Federale, Avv. Gaia Golia, e l'Avv. Francesco Termini, quale difensore regolarmente costituito nell'interesse di entrambi gli incolpati con memoria depositata il 17 marzo 2016: in tale sede, udita la Relazione introduttiva dell'Avv. Jacopo Caproni e discusso il procedimento, il Procuratore Federale ha chiesto farsi luogo all'applicazione della sanzione della sospensione a termine da ogni attività per giorni 120 (centoventi) a carico di ciascun incolpato, con aumento di un terzo (pari a giorni quaranta) a titolo di recidiva per il sig. Miccoli - per il quale, quindi, è stata chiesta la sospensione da ogni attività per complessivi giorni 160 (centosessanta) -, mentre l'avv. Termini ha concluso come da atti.

All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

Motivi della decisione

Ragioni di ordine logico impongono al Collegio di vagliare in via preliminare le eccezioni sollevate dagli incolpati, ad iniziare da quella (non ribadita formalmente nelle conclusioni della memoria, ma comunque svolta nel corpo dello scritto difensivo) concernente la nullità del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, sul presupposto che il generico richiamo all'atto di deferimento a giudizio, ivi contenuto, non avrebbe consentito ad essi incolpati il pieno svolgimento del loro diritto alla difesa.

L'eccezione risulta palesemente infondata.

Come già affermato dal Tribunale Federale in altre decisioni, infatti, *"il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione [...] è perfettamente conforme al modello regolamentare, descritto nell'art. 115 RdG FIH (l'atto introduttivo, che deve contenere l'esplicita indicazione degli addebiti contestati, è l'atto di deferimento a giudizio della Procura Federale o il ricorso dell'interessato)"* (cfr. C.U. FIH n. 92 del 29.01.16 - Anno Sportivo 2015-2016, Carrozzo + 1; conformi, C.U. FIH n. 93 del 29.01.16 - Anno Sportivo 2015-2016, Poti + 1; C.U. FIH n. 94 del 29.01.16 - Anno Sportivo 2015-2016, Di Levrano + 1; C.U. FIH n. 95 del 29.01.16 - Anno Sportivo 2015-2016, De Pasquale + 1).

Pertanto, a mente del chiaro disposto degli artt. 115, co. 1, e 129, co. 4, RdG FIH 2014, il Tribunale Federale non ravvisa giusti motivi per discostarsi dal proprio orientamento.

Viene, altresì, eccepita dagli incolpati la loro carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione disciplinare sul presupposto che, allo stato, nessuno di essi ricopre la carica e riveste la qualità, nella cui considerazione sono stati formulati gli addebiti da parte della Procura Federale (al riguardo, viene riferito che il sig. Miccoli non è più un tesserato FIH a far data dal 26 settembre 2015, mentre attualmente il sig. Petarra è un istruttore FIH): pertanto, secondo quanto prospettato dagli incolpati, nel caso di specie ogni eventuale provvedimento sanzionatorio risulterebbe privo di efficacia concreta (*inutiliter datum*), senza poter pervenire a una diversa conclusione neppure sulla base dell'art. 130, co. 3, RdG FIH (richiamato, peraltro, in motivazione dalle summenzionate decisioni del Tribunale Federale).

Invero, un'attenta lettura (espressamente auspicata dagli stessi incolpati) dell'art. 130, co. 3, RdG FIH, giusta il quale *"la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo"*, consente di rinvenire agevolmente la *ratio* della norma in esame nell'esigenza di assicurare il regolare corso della Giustizia federale, anche a prescindere da eventuali vicende che, a qualunque titolo sopravvenute, incidano negativamente sullo *status* di tesserato fino a determinarne la perdita.

Non si tratta, quindi, di applicare la norma di cui trattasi in maniera rigorosa e *"senza alcun giudizio critico od ermeneutico"* (*summum ius summa iniuria*), come gli incolpati paventano, ma, al contrario, di non frustrare la portata e le finalità, che ad essa sono state attribuite nell'evidente consapevolezza che anche il regolare esercizio dell'azione disciplinare concorre all'ordinato svolgimento della vita federale.

Passando al merito, viene contestato al sig. Petarra, quale Responsabile del SAR Regionale Puglia, e al sig. Miccoli, quale Presidente del Comitato regionale Puglia, di avere *"indebitamente omesso"* di inviare al SAN FIH, al C.R. Lazio e al Giudice Regionale Lazio *"i referti di gara e gli elenchi giocatori"*, relativi agli incontri dei Campionati Under 12 misto, Under 14 maschile e femminile e Under 17 (stagione sportiva 2013/2014), *"secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale e dal Regolamento Organico che prevedono che tutti i documenti di gara relativi alle partite devono essere trasmessi dai responsabili territoriali nei termini stabiliti dalle norme"*

federali per poter procedere all'omologazione delle stesse"; con la precisazione (verbalizzata in sede di udienza) che *"la condotta contestata consiste nella omissione di un atto dovuto entro il termine previsto dalla norma: il ritardato invio costituisce, da un lato, certificazione di omissione e rileva, comunque, ai fini della integrazione della fattispecie contestata"*.

Tale contestazione si fonda sul combinato disposto dell'art. 60, RdG FIH, che sanziona la condotta del dirigente federale, dell'arbitro o di un incaricato di altro servizio federale consistente nell'indebito rifiuto, omissione o ritardo di un atto del proprio ufficio o del servizio; e dell'art. 78, co. 2, lett. e), Regolamento Organico FIH, il quale, nel definire i compiti del Responsabile territoriale nell'ambito delle direttive generali del responsabile del SAN, indica quello di *"redigere settimanalmente in accordo con il Giudice Regionale i Comunicati Ufficiali relativi a tutta l'attività svolta, rimettendone copia alla Segreteria federale e al Responsabile del SAN Nazionale"*.

A ben vedere, il richiamo della norma da ultimo citata non appare pertinente rispetto alla contestazione, atteso che di per sé l'art. 78, co. 2, lett. e), Regolamento Organico FIH non sembra istituire un esplicito obbligo avente ad oggetto l'invio – entro un apposito termine - dei referti di gara ai fini dell'omologazione degli incontri disputati, ma contiene, piuttosto, l'indicazione di un assai più generico "compito" del Responsabile territoriale, che consiste nella redazione settimanale dei Comunicati Ufficiali relativi all'attività svolta.

Invero, una più ampia disamina delle norme federali consente di rinvenire il fondamento dell'obbligo, che qui si assume violato, nel Regolamento Gare e Campionati FIH e, segnatamente, nel combinato disposto dell'art. 46 (*"Compiti dell'Ufficiale di gara"*) - il quale, per quanto rileva, stabilisce che, *"oltre a quanto previsto nei regolamenti tecnici di gioco ai fini del corretto svolgimento delle gare e della disciplina in campo spetta agli Ufficiali di gara: [...] d) redigere e sottoscrivere il referto arbitrale, rimettendolo all'organo competente a riceverlo a norma dell'art. 56"* - e dell'art. 56 (*"Trasmissione dei documenti ufficiali di gara"*), il quale espressamente prescrive che *"i documenti ufficiali di gara, a cura ed onere diretto degli Ufficiali di gara, e, nelle manifestazioni indoor e a concentramento, del Delegato Tecnico di Campo, devono essere rimessi al competente organo giudicante secondo le modalità stabilite dal Consiglio federale"*.

Dal raccordo tra le norme riportate, quindi, emerge in maniera inconfutabile che l'obbligo di trasmettere i referti di gara al competente Organo giudicante, ai fini dell'omologazione dei risultati degli incontri disputati, sussiste in capo agli arbitri (o, ricorrendone i presupposti, al Delegato Tecnico di Campo), i quali, ai sensi dell'art. 57, sono, altresì, tenuti a conservare per un mese le copie dei referti da loro redatti (comma primo), nonché a comunicare gli elementi essenziali per l'omologazione se all'uopo richiesti dalla Segreteria federale e/o dal Giudice Sportivo Nazionale (comma terzo).

In questi termini, del resto, si è espressa anche la (già) Commissione Giudicante FIH con decisione pubblicata il 7 marzo 2014, prot. n. 1154 (proc. n. 04/2013 – Monni V.), nella quale si legge che *“dal raccordo fra le norme richiamate si evince che la redazione del referto arbitrale, nonché la successiva trasmissione dello stesso al competente Organo giudicante, costituiscono precisi obblighi in capo all'arbitro. La ratio di tali obblighi deve essere rinvenuta nella necessità di procedere alla formale homologazione dei risultati degli incontri agonistici disputati: infatti, posto che “il risultato delle gare è soggetto a provvedimento di homologazione, che lo rende ufficiale” (art. 7 R.G.C.), a tal fine i competenti Organi giudicanti “basano i loro giudizi in ordine alla regolarità ed al risultato delle gare sui documenti ufficiali di gara” (art. 55 R.G.C.), tra i quali rientra a pieno titolo (anche) il referto arbitrale. A completamento di quanto fin qui rilevato, inoltre, si ponga mente all'art. 16, terzo comma, lett. l), Regolamento Comitato Italiano Arbitri, a norma del quale gli Arbitri sono tenuti a “compilare e firmare congiuntamente con il collega il verbale di gara e curarne l'invio al competente organo di giustizia”.*

Non v'è dubbio, quindi, che la normativa di settore pone in capo all'arbitro l'obbligo di trasmettere ai competenti Organi federali il referto della gara diretta, previa compilazione dello stesso nel rispetto delle modalità all'uopo prescritte”.

Le considerazioni di ordine sistematico fin qui svolte, quindi, inducono a ritenere che, nel caso di specie, l'azione disciplinare è stata indirizzata nei confronti di soggetti che, proprio per la qualità rivestita all'epoca dei fatti loro contestati (Responsabile del SAR Regionale Puglia, il sig. Petarra; Presidente del C.R. Puglia, il sig. Miccoli), non erano assoggettati all'obbligo di invio dei referti arbitrali agli

Organi competenti per l'omologazione delle gare; ciò, giova ulteriormente precisare, senza che possano rilevare, in senso contrario, eventuali prassi più o meno consolidate in ambiti locali (nei *"chiarimenti circa le comunicazioni dei referti ed elenchi atleti"* del 20 febbraio 2015, a firma degli incolpati, infatti, si legge che *"i referti venivano raccolti dal SAR che li passava al CR che provvedeva ad inoltrarli al CR Lazio o in FIH, dove era la sede del SAR Lazio, per non gravare sugli arbitri incaricati a dirigere le gare stesse"*).

Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva degli incolpati, con il conseguente assorbimento di ogni diverso profilo concernente il merito del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara, per quanto di ragione, il difetto di legittimazione passiva del sig. Marcello Petarra e del sig. Alfredo Miccoli, rimanendo, per l'effetto, assorbito ogni ulteriore profilo di merito.

Così deciso in Roma il 22 marzo-8 aprile 2016

Il Presidente ed Estensore

fto **Avv. Jacopo Caproni**

Il Componente effettivo

fto **Avv. Giuseppe Matano**

Per la pubblicazione

Roma, 8 aprile 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici